Legge n. 132/2025. Regole intelligenza artificiale: riflessi in materia lavoro

Si informano le Aziende Associate che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", che entrerà in vigore il 10 ottobre 2025.

L'unica disposizione che fa riferimento alla materia lavoristica è l'art. 11 titolato "Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro". La norma non prevede strumenti attuativi, né attribuisce al Governo deleghe specifiche per la regolamentazione della materia. L'articolo si limita, difatti, ad enunciare principi di carattere generale relativi all'impiego dell'intelligenza artificiale nel contesto lavorativo, senza introdurre innovazioni sostanziali nell'ordinamento vigente, né ad incidere in modo operativo sulla gestione ed organizzazione del lavoro.Le disposizioni contenute nei tre commi riprendono infatti principi già desumibili da fonti normative preesistenti, quali il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. n. 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e il D. Lgs. n. 152/1997, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza).Nello specifico, l'articolo stabilisce che l'intelligenza artificiale potrà essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare la salute psicofisica dei lavoratori e accrescere la qualità e la produttività delle prestazioni. Il suo utilizzo deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità e riservatezza dei lavoratori.Il datore di lavoro o il committente ha l'obbligo di informare preventivamente i lavoratori sull'uso di sistemi

intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dall'art. 1-bis del D. Lgs. 152/1997.Pertanto, l'informativa non è dovuta in tutti i casi di impiego dei sistemi di IA, ma solo nel caso in cui il sistema utilizzato è riconducibile alla categoria dei "sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati". Restano comunque fermi i principi e gli obblighi derivanti dall'art. 4 L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), vincolanti per tutte le ipotesi in cui vengano impiegati strumenti da cui, anche indirettamente, possa derivare un controllo dei lavoratori, a prescindere dal "livello" di automazione.

Infine, ai sensi dell'art. 12, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene istituito un **Osservatorio** sull'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) nel mondo del lavoro. Il suo compito è quello di:

- massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti dall'uso dell'IA in ambito lavorativo;
- definire una strategia sull'utilizzo dell'IA in ambito lavorativo;
- monitorare l'impatto dell'IA sul mercato del lavoro e individuare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'IAi;
- promuovere la formazione di lavoratori e datori di lavoro in materia di IA.

L'Osservatorio sarà presieduto dal Ministro del Lavoro o da un suo rappresentante. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale definirà la composizione dell'Osservatorio, le modalità di funzionamento e gli ulteriori compiti e funzioni.

L'area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull'argomento con successivi approfondimenti, che saranno resi disponibili non appena gli enti competenti forniranno i necessari chiarimenti normativi e le relative linee guida operative.

(FV/fv)